

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 115/A

Il Consiglio Federale

- ravvisata l'opportunità di un adeguamento normativo ad alcuni articoli delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e del Regolamento del Settore Tecnico;
- sentito il Settore Tecnico per quanto concerne la modifica dell'art. 35 del Regolamento del medesimo Settore
- visto l'art. 24, comma 2, dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare le seguenti modifiche regolamentari

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

Vecchio testo

Nuovo testo

Art. 38

Il tesseramento dei Tecnici

1. Omissis
2. Omissis
3. Omissis
4. Nel corso della stessa stagione sportiva i tecnici, salvo diversa ipotesi prevista dall'accordo collettivo con l'Associazione di categoria, non possono tesserarsi o svolgere alcuna attività per più di una società.
Tuttavia i tecnici, già tesserati prima dell'inizio dei Campionati di Serie A e B con incarico diverso da quello di allenatore responsabile della I squadra presso Società della L.N.P., possono essere autorizzati dal Settore Tecnico, previa risoluzione consensuale del contratto economico in essere, ad effettuare un secondo tesseramento nella stessa stagione sportiva solo nell'ambito di Società appartenenti alla medesima L.N.P. con l'incarico di responsabile

Art. 38

Il tesseramento dei Tecnici

1. Invariato
2. Invariato
3. Invariato
4. Nel corso della stessa stagione sportiva i tecnici, salvo diversa ipotesi prevista dall'accordo collettivo con l'Associazione di categoria, non possono tesserarsi o svolgere alcuna attività per più di una società.
Tale preclusione non opera per i preparatori atletici, medici sociali e operatori sanitari ausiliari che, nella stessa stagione sportiva, abbiano risolto per qualsiasi ragione il loro contratto con una società e vogliano tesserarsi con altra società per svolgere rispettivamente l'attività di preparatore atletico, medico sociale e operatore sanitario ausiliario.
Inoltre i tecnici, già tesserati prima dell'inizio dei Campionati di Serie A e B con incarico

della I squadra.

5. Omissis

6. Omissis

diverso da quello di allenatore responsabile della I squadra presso Società della L.N.P., possono essere autorizzati dal Settore Tecnico, previa risoluzione consensuale del contratto economico in essere, ad effettuare un secondo tesseramento nella stessa stagione sportiva solo nell'ambito di Società appartenenti alla medesima L.N.P. con l'incarico di responsabile della I squadra.

5. Invariato

6. Invariato

Art. 95 bis
Disciplina della concorrenza

1. omissis

2. calciatori con contratto in scadenza a fine stagione sportiva:

- a) fino al 31 gennaio sono vietati i contatti e le trattative dirette o tramite terzi con calciatori tesserati per altre società;
- b) a partire dal 1 febbraio sono consentiti i contatti e le trattative tra calciatori e società, nonché la stipula di accordi preliminari o definitivi nei termini regolamentari.

3. L'inosservanza dei divieti di cui al comma che precedono comportano, su deferimento della Procura Federale, le seguenti sanzioni:

- a) omissis
- b) omissis
- c) omissis

Art. 95 bis
Disciplina della concorrenza

1. invariato

2. calciatori con contratto in scadenza a fine stagione sportiva:

- a) fino al 31 gennaio sono vietati i contatti e le trattative dirette o tramite terzi con calciatori tesserati per altre società;
- b) a partire dal 1 febbraio sono consentiti i contatti e le trattative tra calciatori e società;
- c) gli accordi preliminari sono consentiti esclusivamente nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale.

3 L'inosservanza dei divieti e delle disposizioni di cui ai commi che precedono comportano, su deferimento della Procura Federale, le seguenti sanzioni:

- a) invariato
- b) invariato
- c) invariato

Art. 105
Gli accordi preliminari

1. omissis

2. Gli accordi preliminari aventi ad oggetto cessioni di contratto o trasferimenti di calciatori, possono essere stipulati dal 1° febbraio al 30 giugno di ogni stagione sportiva su moduli predisposti dalla Lega a pena di nullità. Le società della Lega Professionisti Serie “C” non possono stipulare e depositare accordi preliminari con società dello stesso girone in costanza di svolgimento di campionato. Tali termini hanno valore anche per i calciatori provenienti da Federazione estera. A pena di nullità, il deposito degli accordi preliminari deve avvenire nei venti giorni dalla stipulazione presso la Lega o il Comitato di competenza.

3. In costanza di rapporto sono consentiti accordi preliminari scritti tra società e calciatori “professionisti” per essa tesserati per la stipula di un successivo contratto. Tali accordi devono essere redatti su moduli predisposti dalle Leghe, che contengono comunque tutti gli elementi essenziali del contratto. Essi devono essere depositati presso la Lega competente entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere ed acquistano efficacia, ad ogni effetto, dalla data del deposito. Tali accordi sono validi anche se non vi è stata contestualità tra proposta ed accettazione. In questo ultimo caso la proposta deve essere inviata, nel periodo dal 1° marzo al 30 aprile, all'altra parte a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e per conoscenza alla Lega. L'altra parte rende nota la propria accettazione con le stesse modalità entro quindici giorni dalla data di ricevimento della proposta. In caso di silenzio la proposta si ha per respinta.

3. bis omissis

4. omissis

5. omissis

Art. 105
Gli accordi preliminari

1. invariato

2. Gli accordi preliminari aventi ad oggetto cessioni di contratto o trasferimenti di calciatori, possono essere stipulati nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale su moduli predisposti dalla Lega a pena di nullità. Le società della Lega Professionisti Serie “C” non possono stipulare e depositare accordi preliminari con società dello stesso girone in costanza di svolgimento di campionato. Tali termini hanno valore anche per i calciatori provenienti da Federazione estera. A pena di nullità, il deposito degli accordi preliminari deve avvenire nei venti giorni dalla stipulazione presso la Lega o il Comitato di competenza.

3. In costanza di rapporto sono consentiti accordi preliminari scritti tra società e calciatori “professionisti” per essa tesserati per la stipula di un successivo contratto. Tali accordi devono essere redatti su moduli predisposti dalle Leghe, che contengono comunque tutti gli elementi essenziali del contratto. Essi devono essere depositati presso la Lega competente entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere ed acquistano efficacia, ad ogni effetto, dalla data del deposito.

3. bis invariato

4. invariato

5. invariato

REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO

Vecchio testo

Nuovo Testo

Art. 35 Preclusioni e sanzioni

Art. 35 Preclusioni e sanzioni

1. I tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse, fatta eccezione per eventuali ipotesi previste dall'Accordo Collettivo con gli Allenatori professionisti, nonché per quanto previsto dal comma 2 dell'art. 27.

Tuttavia i tecnici, già tesserati prima dell'inizio dei Campionati di Serie A e B con incarico diverso da quello di allenatore responsabile della I squadra presso Società della L.N.P., possono essere autorizzati dal Settore Tecnico, previa risoluzione consensuale del contratto economico in essere, ad effettuare un secondo tesseramento nella stessa stagione sportiva nell'ambito di Società appartenenti alla medesima L.N.P. con l'incarico di responsabile della I squadra.

1. I tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse, fatta eccezione per eventuali ipotesi previste dall'Accordo Collettivo con gli Allenatori professionisti, nonché per quanto previsto dal comma 2 dell'art. 27.

Tale preclusione non opera per i preparatori atletici, medici sociali e operatori sanitari ausiliari che, nella stessa stagione sportiva, abbiano risolto per qualsiasi ragione il loro contratto con una società e vogliano tesserarsi con altra società per svolgere rispettivamente l'attività di preparatore atletico, medico sociale e operatore sanitario ausiliario.

Inoltre i tecnici, già tesserati prima dell'inizio dei Campionati di Serie A e B con incarico diverso da quello di allenatore responsabile della I squadra presso Società della L.N.P., possono essere autorizzati dal Settore Tecnico, previa risoluzione consensuale del contratto economico in essere, ad effettuare un secondo tesseramento nella stessa stagione sportiva nell'ambito di Società appartenenti alla medesima L.N.P. con l'incarico di responsabile della I squadra.

2. Omissis
3. Omissis
4. Omissis
5. Omissis
6. Omissis
7. Omissis

2. Invariato
3. Invariato
4. Invariato
5. Invariato
6. Invariato
7. Invariato

PUBBLICATO IN ROMA 9 GENNAIO 2003

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE
Dott. Franco Carraro